



Documento di seduta

A8-0179/2019

22.3.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Ingeborg Gräßle

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	89
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	91
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	121
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	153
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	154

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0338),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0214/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,
 - visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0179/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

¹ GUL 248 del 18.9.2013, pag. 1.

² [Parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea](#)

Testo della Commissione

(1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939⁴ del Consiglio, l'Unione ha notevolmente rafforzato i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") **avrà** il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminali. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni

Emendamento

(1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, l'Unione ha notevolmente rafforzato **le disposizioni del quadro normativo armonizzato concernenti** i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") **costituisce una priorità chiave nei settori della giustizia penale e della lotta contro la frode, avendo** il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento

(2) **Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione**, l'ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminali. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle

giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.

procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento

(3) È pertanto opportuno modificare *e adeguare di conseguenza* il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi, *il che comporta l'attuazione dei principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni*.

⁵Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa **presunta** in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio

Emendamento

(9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio

siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative. ***In considerazione della natura complementare di tali indagini, esse dovrebbero essere svolte unicamente con l'accordo dell'EPPO.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a ***determinate*** condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO ***non solleva obiezioni***, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a ***specifiche*** condizioni, ***previa consultazione dell'EPPO***. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO ***accoglie la richiesta***, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire un efficace coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano

Emendamento

(12) Per garantire un efficace coordinamento, ***cooperazione e trasparenza*** tra l'Ufficio e l'EPPO, è

regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.

opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ***al fine di garantire la complementarità*** ed evitare sovrapposizioni. ***A tal fine, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo dei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli.*** L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio.

Emendamento

(14) È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio. ***La Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta globale entro due anni dalla valutazione sia***

dell'EPPO che dell'Ufficio e della loro cooperazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico.

Emendamento

(24) Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal *tipo di* supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Al fine di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali, l'Ufficio dovrebbe istituire la figura interna del controllore delle garanzie procedurali, a cui dovrebbe assegnare risorse adeguate. Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per l'Ufficio in cooperazione con il controllore delle garanzie procedurali al fine di tutelare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il controllore dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio in conformità del diritto a una buona amministrazione. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Ufficio dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia. Esso dovrebbe indicare, in particolare, il numero delle denunce che ha ricevuto, la natura delle violazioni dei diritti e delle garanzie procedurali, le attività interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Ufficio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010⁹ del Consiglio al fine di promuovere e

Emendamento

(29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010⁹, ***tenendo conto delle disposizioni del regolamento***

agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio^{9 bis}, al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

^{9 bis} Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fornire all'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni. Quando l'Ufficio trasmette raccomandazioni giudiziarie alle procure nazionali di uno Stato membro e non viene dato loro alcun seguito, lo Stato membro dovrebbe giustificare la sua decisione all'Ufficio. Una volta all'anno l'Ufficio dovrebbe elaborare una relazione al fine di fornire un resoconto dell'assistenza fornita dagli Stati membri e del seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) *Al fine di integrare le norme procedurali sulla condotta delle indagini stabilite al presente regolamento, l'Ufficio dovrebbe definire un codice procedurale per le indagini a cui il suo personale dovrebbe attenersi. Fatta salva l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio delle sue competenze, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito all'istituzione di un tale codice procedurale. Tali atti delegati dovrebbero includere in particolare le prassi da seguire nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse; i legittimi diritti delle persone interessate; le garanzie procedurali; le disposizioni in materia di tutela dei dati e la politica in materia di comunicazione e di accesso ai documenti; le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati; le relazioni con l'EPPO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori l'Ufficio svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione dovrebbe procedere alla trasmissione contestuale, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Motivazione

Il presente considerando corrisponde all'emendamento 100 del progetto di relazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quater) Entro cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento e in particolare l'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

"1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come "Unione"), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, ("Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:"

(-1) all'articolo 1, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come "Unione"), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, ("Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Gli obiettivi dovrebbero essere adattati alle nuove basi attorno alle quali ruotano le attività dell'OLAF. Si tratta di un emendamento orizzontale che si ripete in tutto il testo legislativo in esame.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo in vigore

"2. L'Ufficio fornisce agli Stati membri l'assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria."

Emendamento

(-1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio fornisce agli Stati membri l'assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita ***o irregolarità*** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore

Emendamento

(-1 ter) All'articolo 1, paragrafo 3, la

lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Regolamento (CE) n. 45/2001."

"d) il regolamento (UE) 2018/1725;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=IT>)

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: l'11.12.2018 il regolamento (CE) n. 45/2001 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quater) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d bis):

"d bis) il regolamento (UE) 2016/679."

Motivazione

Emendamento basato sulla raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

(-1 quinquies) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi ("istituzioni, organi e organismi"), l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi

"4. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi ("istituzioni, organi e organismi") **e fatto salvo l'articolo 12 quinquies**, l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività

finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come "funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale")."

illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come "funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale")."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

L'emendamento intende ricordare che l'EPPO sarà in genere responsabile dei procedimenti penali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea ("EPPO"), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati.

Emendamento

4 bis. L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea ("EPPO"), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca, **sulla complementarità, sull'assenza di sovrapposizioni** e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la

complementarità dei rispettivi mandati.

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo in vigore

"5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l'Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni e **lo svolgimento** di indagini."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento

(1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l'Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni, **lo svolgimento e il follow-up** di indagini."

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 2

Testo in vigore

"2) "irregolarità" un'irregolarità quale

Emendamento

(1 ter) all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "irregolarità" un'irregolarità quale

definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;"

definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, **comprese le violazioni che incidono sulle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto;**"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 3

Testo in vigore

"3) "frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione" la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell'Unione;"

Emendamento

(1 quater) All'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) "frodi, corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione" la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell'Unione;"

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 5

Testo in vigore

"5) "persona interessata" ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che sono pertanto

Emendamento

(2 bis) All'articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) "persona interessata" ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che sono

oggetto di indagine da parte dell'Ufficio;"

pertanto oggetto di indagine da parte dell'Ufficio;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) All'articolo 2, è inserito il seguente punto 7 bis:

"7 bis) "membro di un'istituzione" un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione europea, un membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea e un membro della Corte dei conti, a seconda dei casi."

Motivazione

Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali, COM(2014) 340 final.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) *All'articolo 2 è inserito il seguente punto 7 ter:*

"7 ter. "gli stessi fatti" l'identità dei fatti rilevanti, intesi come l'esistenza di un insieme di circostanze concrete che sono indissolubilmente legate tra loro e che, nella loro totalità, possono stabilire elementi di un'inchiesta concreta che è di competenza dell'Ufficio o della Procura europea."

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del comitato di vigilanza formulata nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Indagini esterne

Controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e nei paesi terzi

Motivazione

Il relatore propone di abolire la distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1 **e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3**, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Emendamento

1. Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Motivazione

Nel presente paragrafo la Commissione ha inserito il riferimento all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, ma non all'articolo 4, paragrafo 1, il che potrebbe creare incertezza giuridica. In ogni caso, il riferimento è superfluo poiché i termini definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, sono già menzionati all'articolo 1, paragrafo 1. Il riferimento è pertanto soppresso.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, **anche mediante colloqui, e informazioni** scritte agli operatori economici.

Emendamento

3. Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali e scritte agli operatori economici **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).**

Motivazione

L'emendamento crea un collegamento con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce **senza indebito ritardo** al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni *e* alla documentazione **relative** alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino **necessarie** per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

Emendamento

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni, alla documentazione **e ai dati relativi** alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino **necessari** per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. **Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine.**

Motivazione

Allineamento all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Qualora sia dimostrato che uno Stato membro non rispetti l'obbligo di cooperare conformemente ai paragrafi 6 e 7, l'Unione è autorizzata a recuperare l'importo relativo al controllo sul posto o all'indagine in questione.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. *Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.*

soppresso

Motivazione

Il testo può essere unito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 10

10. Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

soppresso

Fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Motivazione

Il testo può essere unito all'articolo 4, paragrafo 8, in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Indagini *interne*

-a) all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

"Ulteriori disposizioni sulle indagini"

Motivazione

Il relatore propone di abolire la distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

"1. *Nei settori di cui all'articolo 1, l'Ufficio svolge* indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi ("*indagini interne*").

(-a bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. *Le* indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi *nei settori di cui all'articolo 1* sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti."

Tali indagini interne sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti."

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel corso delle indagini *interne*:

2. Nel corso delle indagini:

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

Emendamento

a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo, ***nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione***, alle informazioni e ai dati pertinenti ***relativi alla questione oggetto dell'indagine***, a prescindere dal ***tipo di*** supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. ***Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine.*** L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

Motivazione

Fusione con l'articolo 3, paragrafo 9, che può essere soppresso.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale.

Emendamento

b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ***agli operatori economici***, ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale, ***accuratamente documentate conformemente alle norme vigenti dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati. Gli operatori economici collaborano con l'Ufficio.***

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 19 del progetto di relazione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

b) il paragrafo 3 è ***sostituito dal seguente:***

3. Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.;

Emendamento

b) il paragrafo 3 è ***soppresso;***

Motivazione

Il paragrafo diventa obsoleto con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne, in quanto l'articolo 3 sarà sempre applicabile in ogni caso.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

"4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell'Ufficio svolge un'indagine interna nei loro locali o quando consulta un documento o chiede un'informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne."

b bis) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell'Ufficio svolge un'indagine nei loro locali o quando consulta un documento ***o i dati*** o chiede un'informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

In linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne, la presente disposizione può applicarsi a tutti i tipi di indagini. L'aggiunta di "...o i dati" è allineata all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

"5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini ***interne***."

b ter) all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

L'emendamento è in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne. La presente disposizione può applicarsi a tutti i tipi di indagini.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo in vigore

"Qualora dalle indagini **interne** emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un'istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l'istituzione, l'organo o l'organismo al quale tale persona appartiene ne è informato."

Emendamento

b quater) *all'articolo 4, paragrafo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"Qualora dalle indagini emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un'istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l'istituzione, l'organo o l'organismo al quale tale persona appartiene ne è informato."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

L'emendamento è in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne. La presente disposizione può applicarsi a tutti i tipi di indagini.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo in vigore

"In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine **interna** utilizzando i consueti canali di

Emendamento

b quinquies) *all'articolo 4, paragrafo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine utilizzando i consueti canali di

comunicazione, l'Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni."

comunicazione, l'Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

L'emendamento è in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne. La presente disposizione può applicarsi a tutti i tipi di indagini.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b sexies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo in vigore

"7. La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine **interna**."

Emendamento

b sexies) all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

L'emendamento è in linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne. La presente disposizione può applicarsi a tutti i tipi di indagini.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine **interna**, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione **alle istituzioni, agli organi o agli organismi** interessati. **Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi** interessati **informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.**

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione, **se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri** interessati **e alle istituzioni, agli organi o agli organismi** interessati.

Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.

Motivazione

Fusione con l'articolo 3, paragrafo 10, che può essere soppresso.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 2

Testo in vigore

Se necessario, l'Ufficio informa anche le autorità competenti dello Stato membro interessato. In tal caso, si applicano i

Emendamento

(c bis) al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda le indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi, laddove l'Ufficio informi

requisiti procedurali previsti all'articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l'Ufficio.

le autorità competenti *degli Stati membri interessati*, si applicano i requisiti procedurali previsti all'articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l'Ufficio."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Fusione con l'articolo 3, paragrafo 10, che può essere soppresso.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda i controlli e le verifiche sul posto a norma dell'articolo 3, fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Fusione con l'articolo 3, paragrafo 10, che può essere soppresso.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione

Emendamento

**(a) al paragrafo 1, la prima frase è
sostituita dalla seguente:**

soppresso

"Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Motivazione

Soppressione tecnica in vista della nuova formulazione proposta per il presente paragrafo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli

(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o

interessi finanziari dell'Unione. **La decisione del direttore generale di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini e del relativo piano di gestione annuale, stabiliti conformemente all'articolo 17, paragrafo 5. Tale decisione tiene conto altresì della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell'Ufficio e della proporzionalità delle misure impiegate. Con riguardo alle indagini interne, si tiene conto specificamente dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell'incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario.**

irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. **Il periodo di valutazione che precede la decisione non supera i due mesi. Se noto, l'informatore che ha fornito le informazioni sottostanti è informato come opportuno.**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=IT>)

Motivazione

L'introduzione delle priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini non si è rivelata utile. Inoltre, è opportuno evitare la microgestione dell'esercizio da parte del direttore generale delle sue funzioni. (Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 31 del progetto di relazione – è stato ripristinato "può avviare").

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

La decisione di avviare le indagini **esterne** è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di **uno Stato membro interessato o di** un'istituzione, organo o organismo dell'Unione.

Emendamento

(a ter) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La decisione di avviare le indagini è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione **o di uno Stato membro.**";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

I commi sono uniti a seguito dell'abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

**(a quater) al paragrafo 2, il comma 2
è soppresso;**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

I commi sono uniti a seguito dell'abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Finché il direttore generale valuta se avviare o no un'indagine **interna** a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso **un'indagine interna** dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un'indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'Ufficio.

(a quinquies) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Finché il direttore generale valuta se avviare o no un'indagine a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso *tale indagine* dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un'indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'Ufficio. *Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.*"

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 3 – ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

soppresso

"Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.";

Motivazione

Soppressione tecnica – cfr. emendamento precedente.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine **interna, può trasmettere** senza indugio eventuali informazioni pertinenti all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme

(b bis) all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine **all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi**

applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L'Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.

finanziari dell'Unione, trasmette senza indugio eventuali informazioni pertinenti all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L'Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=IT>)

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 36 del progetto di relazione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il direttore generale, se decide di non **avviare un'indagine esterna, può trasmettere** senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.

Emendamento

6. Il direttore generale, se decide di non **svolgere un controllo o una verifica sul posto a norma dell'articolo 3, nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, trasmette** senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 37 del progetto di relazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) è aggiunto il paragrafo 6 bis:

"6 bis. Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, in merito ai casi in cui abbia deciso di non avviare un'indagine, indicando i motivi di tale decisione."

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell'Ufficio da lui designato.

(-a) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell'Ufficio da lui designato. Il direttore generale non svolge indagini personalmente."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per assolvere in modo efficace *le sue mansioni*.

Emendamento

(c bis) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per assolvere *le sue mansioni in conformità del presente regolamento* in modo efficace *e senza indebito ritardo.*"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883>)

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Se un'indagine si compone di elementi esterni ed interni, si applicano rispettivamente l'articolo 3 e l'articolo 4.

Emendamento

(c ter) il paragrafo 4 è soppresso;

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Soppressione tecnica a seguito dell'abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

RR\1180550IT.docx

41/154

PE626.774v02-00

Testo in vigore

6. Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indugio l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore

(b) ogni informazione che possa essere d'ausilio all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato al fine di decidere **se sia opportuno adottare** misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento

(c quater) al paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"6. Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indugio l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso **e suggerisce le misure da adottare**. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi."

Emendamento

(c quinquies) al paragrafo 6, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ogni informazione che possa essere d'ausilio all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato al fine di decidere **in merito alle opportune** misure amministrative cautelari **da adottare** per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;"

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c sexies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

c) le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, **nel caso di un'indagine esterna, nell'ambito di competenza di un'autorità nazionale**, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Emendamento tecnico a seguito dell'abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera d

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato **può consultare in qualsiasi momento l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione.**

Emendamento

(c sexies) al paragrafo 6, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o **altra autorità nazionale**, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini."

Emendamento

In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato **informa senza indugio l'Ufficio di eventuali deviazioni dalle misure cautelari suggerite e dei motivi della deviazione.**

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera e

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando *i motivi e, se del caso*, le misure correttive *previste* al fine di accelerare l'indagine.

Emendamento

8. Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando *in dettaglio i motivi del ritardo e* le misure correttive *adottate* al fine di accelerare l'indagine.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) è aggiunto il paragrafo 8 bis:

"8 bis. La segnalazione contiene, come minimo, una breve descrizione dei fatti, la loro qualificazione giuridica, una valutazione del danno reale o potenziale, la scadenza dei termini di prescrizione, i motivi per cui non è stato possibile mantenere il periodo di dodici mesi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine, ove opportuno"

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita *o irregolarità* lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";
Tale obbligo si applica all'EPPO quando i casi in questione non rientrano nel suo mandato a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione

Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono ***invece trasmettere*** all'Ufficio copia di tale segnalazione.

Emendamento

Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono ***adempiere all'obbligo stabilito nel primo comma trasmettendo*** all'Ufficio copia di tale segnalazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indugio** all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indebito ritardo** all'Ufficio, **su richiesta dello stesso o di propria iniziativa**, ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente articolo non si applica all'EPPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma **degli articoli 22 e 25** del regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento

Il presente articolo non si applica all'EPPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma **del capo IV** del regolamento (UE) 2017/1939.

Motivazione

Sembra opportuno nel presente comma fare riferimento a tutto il capo IV del regolamento che istituisce la Procura europea, al fine di garantire che non sia omessa alcuna disposizione pertinente (cfr. anche articolo 12 quater, paragrafo 1).

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 4

Testo in vigore

I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli e di verifiche sul posto.

Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli e di verifiche sul posto. **La persona interessata è tuttavia informata dei suoi diritti prima dell'acquisizione di una dichiarazione, in particolare del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta."**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=IT>)

Motivazione

Cfr. la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

*A tal fine, l'Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. La relazione finale d'indagine fa riferimento a tali eventuali **osservazioni**.*

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=IT>)

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: l'11.12.2018 il regolamento (CE) n. 45/2001 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Emendamento

(-a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tal fine, l'Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. La relazione finale d'indagine fa riferimento a tali eventuali."

(a bis) è aggiunto il paragrafo 5 bis:

"5 bis. Per i casi in cui l'Ufficio raccomanda un seguito giudiziario, e fatti salvi i diritti degli informatori in materia di riservatezza, la persona interessata ha accesso alla relazione redatta dall'Ufficio a norma dell'articolo 11 a seguito della sua indagine e a qualsiasi documento pertinente, nella misura in cui questi si riferiscano a tale persona e laddove, se del caso, né l'EPPO né le autorità giudiziarie nazionali sollevino obiezioni entro un periodo di sei mesi. Un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente può inoltre essere concessa prima della scadenza di tale periodo."

Motivazione

Per lo più in linea con l'emendamento 51 del relatore. È necessaria una scadenza per evitare che l'accesso alla relazione sia ritardato indebitamente. Allo stesso tempo, è necessaria una procedura per impedire che un accesso prematuro al fascicolo possa mettere a repentaglio indagini o procedimenti di seguito.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 bis (nuovo)

(8 bis) È inserito l'articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Controllore delle garanzie procedurali

1. Un controllore delle garanzie procedurali ("il controllore") è nominato dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla sua sostituzione.

2. *In seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per i posti di controllore e di supplente. La Commissione designa il controllore di concerto con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.*
3. *Il controllore dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie in materia di diritti e garanzie procedurali.*
4. *Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni nell'adempimento delle sue funzioni.*
5. *Il controllore vigila sul rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali da parte dell'Ufficio. È competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio.*
6. *Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all'Ufficio in merito all'esercizio di tale funzione. Essa non riguarda singoli casi oggetto d'indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura."*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) È inserito l'articolo 9 ter seguente:

"Articolo 9 ter

Meccanismo di denuncia

1. *L'Ufficio, in collaborazione con il controllore, adotta le misure necessarie all'istituzione di un meccanismo di*

denuncia volto a monitorare e ad assicurare il rispetto delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio.

2. Qualsiasi persona interessata da un'indagine dell'Ufficio ha il diritto di presentare denuncia al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all'articolo 9. La presentazione di una denuncia non ha effetto sospensivo sullo svolgimento dell'indagine in corso.

3. La denuncia può essere presentata al più tardi un mese dopo che l'autore sia venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono la presunta violazione delle sue garanzie procedurali. Nessuna denuncia può essere presentata dopo che sia trascorso un mese dalla conclusione dell'indagine. Le denunce relative al termine di preavviso, di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, sono presentate prima della scadenza del termine di preavviso ivi stabilito.

4. Quando riceve una denuncia, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale dell'Ufficio e offre all'Ufficio la possibilità di risolvere la questione sollevata dal denunciante entro 15 giorni lavorativi.

5. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, l'Ufficio trasmette al controllore tutte le informazioni che possano essere necessarie a quest'ultimo per emettere una raccomandazione.

6. Il controllore emette una raccomandazione in merito alla denuncia senza indugio e al più tardi entro due mesi dalla comunicazione, a cura dell'Ufficio, dell'azione adottata per risolvere la questione o dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La raccomandazione è trasmessa all'Ufficio e comunicata al denunciante. In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il termine per la formulazione della raccomandazione di altri 15 giorni. Il controllore informa, mediante lettera, il

direttore generale dei motivi della proroga. In assenza di una raccomandazione del controllore entro il termine stabilito al presente paragrafo, si ritiene che quest'ultimo abbia respinto la denuncia senza raccomandazione.

7. Senza interferire nello svolgimento dell'indagine in corso, il controllore esamina la denuncia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio. Con il loro consenso, il controllore può chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti.

8. Il direttore generale segue la raccomandazione del controllore sulla questione, salvo in casi debitamente giustificati in cui il direttore possa discostarsi dalla stessa. Se si discosta dalla raccomandazione del controllore, il direttore generale comunica al denunciante e al controllore i principali motivi di tale decisione, nella misura in cui ciò non interferisca con l'indagine in corso. Egli indica le ragioni che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota da accludere alla relazione finale d'indagine.

9. Il direttore generale può chiedere il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente al rispetto delle garanzie procedurali durante il mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata di cui all'articolo 9, paragrafo 3. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore deve rispondere.

10. Fatti salvi i termini di cui all'articolo 90 bis dello statuto, in caso di denuncia presentata al direttore generale da un funzionario o altro agente dell'Unione in conformità dell'articolo 90 bis dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato denuncia al controllore in

merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di rispondere alla denuncia."

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni pertinenti.

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne **alle istituzioni, agli organi e agli organismi** sono protette dalle disposizioni pertinenti **a norma del diritto nazionale e dell'Unione.**"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=IT>)

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 54 del progetto di relazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini **interne** sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni

Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini **all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi** sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela

dell'Unione.

concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

In linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a ter) è aggiunto il paragrafo 3 bis:

"3 bis. L'Ufficio rende note le sue relazioni e raccomandazioni dopo che tutte le relative procedure nazionali e a livello di Unione sono state concluse dagli organismi competenti e tale divulgazione non incide più sulle indagini. La divulgazione rispetta le norme e i principi di protezione dei dati stabiliti al presente articolo e all'articolo 1."

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1725.

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: l'11.12.2018 il regolamento (CE) n. 45/2001 è stato

abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è aggiunto il paragrafo 5 bis:

"5 bis. Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'Unione sono pienamente tutelate, in particolare mediante la legislazione dell'UE in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione."

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sull'opportunità di adottare provvedimenti. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio adotta misure interne adeguate per garantire la qualità costante delle relazioni finali e delle raccomandazioni, e valuta la necessità di rivedere gli orientamenti sulle procedure d'indagine al fine di correggere eventuali incongruenze.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte ***costituiscono*** elementi di prova ***nei procedimenti giudiziari di carattere non penale*** dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri.

Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte, ***compresi tutti gli*** elementi di prova ***a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari*** dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. ***Il presente regolamento non incide sul potere degli organi giurisdizionali nazionali di valutare liberamente gli elementi di prova.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei

soppresso

procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del *terzo* comma.

Emendamento

Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del *primo* comma.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organi giurisdizionali nazionali notificano all'Ufficio qualsiasi rifiuto degli elementi di prova a norma del presente paragrafo La notifica comprende la base giuridica e una giustificazione dettagliata del rifiuto. Nelle sue relazioni annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, il direttore generale valuta l'ammissibilità degli elementi di prova negli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento orale allinea l'emendamento 155 con l'approccio generale per l'ammissibilità

delle prove e tiene conto dell'indipendenza della magistratura.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine **esterna** e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini **esterne**, e, **se necessario**, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini **esterne** il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio.

Emendamento

3. Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi, **se del caso**, alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini, e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini il seguito, **in particolare di natura disciplinare o giudiziaria**, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio. **Entro nove mesi le autorità competenti degli Stati membri riferiscono all'Ufficio in merito alle azioni adottate in risposta alla relazione d'indagine.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. **Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.**

Emendamento

(c bis) il paragrafo 4 è soppresso;

Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Fusione con il paragrafo 3.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Se la relazione redatta a seguito di un'indagine **interna** rivela l'esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

Emendamento

(c ter) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la relazione redatta a seguito di un'indagine rivela l'esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa **senza indugio** alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, **fatti salvi gli articoli 12 quater e 12 quinquies.**"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

"6 bis. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi assicurano che le raccomandazioni disciplinari, amministrative, finanziarie e giudiziarie formulate dal direttore generale a norma dei paragrafi 1 e 3 siano attuate e inviano all'Ufficio una relazione dettagliata sui provvedimenti adottati entro il 31 marzo di ogni anno, che riporta anche i motivi della mancata attuazione delle raccomandazioni formulate dell'Ufficio, se del caso."

Motivazione

Aggiunta all'emendamento 63 proposto dal relatore.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 8

Testo in vigore

8. Qualora un informatore **che** abbia comunicato all'Ufficio informazioni che **conducono o sono connesse** a un'indagine **ne faccia richiesta**, l'Ufficio **può informare** tale informatore che l'indagine è stata chiusa. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l'efficacia dell'indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.

Emendamento

(c quinquies) all'articolo 11, il paragrafo 8 è così modificato:

"8. Qualora un informatore abbia comunicato all'Ufficio informazioni che **hanno condotto a un'indagine, l'Ufficio **informa** tale informatore che l'indagine è stata chiusa. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l'efficacia dell'indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza."**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Dopo l'articolo 11 è inserito un nuovo articolo:

"Articolo 11 bis

Ricorso dinanzi al Tribunale

Qualsiasi persona interessata può presentare ricorso contro la Commissione per l'annullamento della relazione d'indagine trasmessa alle autorità nazionali o alle istituzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati, ivi compresa la violazione della Carta, o abuso di potere.";

Motivazione

Attualmente non è possibile intentare una causa nei confronti di una relazione finale dell'OLAF. L'emendamento intende istituire una tutela giuridica effettiva, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità

competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di **indagini esterne** in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale.

competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di **controlli o verifiche sul posto a norma dell'articolo 3** in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. **Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato."**;

Motivazione

In linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 1 – ultima frase

Testo della Commissione

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

"Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.";

Emendamento

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini **interne** su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini **all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi** su fatti che

giudiziaria nazionale.

rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

In linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l'Ufficio ***in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio***, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.

Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l'Ufficio ***entro un mese*** delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli obblighi di mutua assistenza amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio^{1 bis} e del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio^{1 ter} si applicano anche alle attività di coordinamento relative ai Fondi strutturali e d'investimento europei a norma del presente articolo.

1 bis Regolamento (CE) n. 515/97 del

Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 082 del 22.3.1997, pag. 1).

Iter Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità **dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3**, del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene **in qualsiasi momento**, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

Emendamento

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità **del capo IV** del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene **non appena possibile**, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

Motivazione

Sembra opportuno nel presente paragrafo fare riferimento a tutto il capo IV del regolamento che istituisce la Procura europea, al fine di garantire che non sia omessa alcuna disposizione pertinente.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Testo della Commissione

2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

Emendamento

2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti **e le informazioni di cui dispone l'Ufficio**, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, **qualora l'Ufficio disponga di tali informazioni**, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta. **Assieme alla segnalazione, l'Ufficio trasmette all'EPPO qualsiasi altra informazione pertinente sul caso di cui sia a conoscenza.**

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2. **L'Ufficio si astiene dall'attuare misure che possano compromettere eventuali indagini future dell'EPPO.**

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si **applica il paragrafo 3**.

Emendamento

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si **applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 4. L'Ufficio informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato dei risultati della valutazione preliminare, salvo laddove la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un'indagine svolta dall'Ufficio o dall'EPPO.**

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del comitato di vigilanza enunciata nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 2013/833

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5 se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies e 12 septies.

Emendamento

1. Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5, **e interrompe un'indagine in corso**, se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies e 12 septies. **Il direttore generale informa l'EPPO in merito a ciascuna decisione relativa al mancato avvio o all'interruzione adottata per tali motivi.**

Motivazione

Proposta di aggiunta all'emendamento 74 da parte del relatore: inserimento dell'obbligo per il direttore generale di informare l'EPPO sul "mancato avvio" di un caso.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi.

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi. ***Tale termine può essere prorogato in casi eccezionali secondo le modalità da stabilire negli accordi di lavoro di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1.***

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'Ufficio chiuda la propria indagine ai sensi del primo comma, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano.

Motivazione

Si veda anche il testo proposto dalla Commissione per l'articolo 12 quater, paragrafo 6.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o adottare misure che possano compromettere un'indagine o un'azione penale condotta dall'EPPO. Quando i motivi che giustificano tale richiesta non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del comitato di vigilanza contenuta nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Qualora l'EPPO chiuda o interrompa un'indagine in relazione alla quale aveva ricevuto informazioni dal direttore generale ai sensi del paragrafo 1 e che è pertinente per l'esercizio del mandato dell'Ufficio, ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo e può presentare raccomandazioni sul seguito da dare alle indagini amministrative.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A norma del paragrafo 1, **la richiesta** viene trasmessa per iscritto e precisa la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare *e*, se del caso, il calendario previsto a tal fine. **Nella misura in cui siano pertinenti ai propri fini, la richiesta contiene informazioni sull'indagine dell'EPPO.** Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari.

Emendamento

2. **Una richiesta** a norma del paragrafo 1 viene trasmessa per iscritto e precisa **almeno:**

(a) informazioni sull'indagine dell'EPPO nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta;

(b) la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare;

(c) se del caso, il calendario previsto a tal fine;

(d) eventuali istruzioni a norma del paragrafo 2 bis.

Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari.

Motivazione

La nuova struttura e l'aggiunta si basano sulla proposta del comitato di vigilanza contenuta nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di tutelare l'ammissibilità delle prove nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, laddove, su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio attui misure di sostegno o complementari a norma del presente articolo, l'EPPO può incaricare l'Ufficio di applicare norme più elevate in

materia di diritti fondamentali, garanzie procedurali e protezione dei dati rispetto a quelle previste dal presente regolamento. A tal fine, specifica in dettaglio i requisiti formali e le procedure da applicare.

In assenza di tali indicazioni specifiche dell'EPPO, alle misure attuate dall'Ufficio a norma del presente articolo si applicano mutatis mutandis il capo VI (garanzie procedurali) e il capo VIII (protezione dei dati) del regolamento (UE) 2017/1939.

Motivazione

Le norme in materia di garanzie procedurali e protezione dei dati previste dal regolamento che istituisce la Procura europea dovrebbero applicarsi a tutte le misure attuate dall'OLAF su richiesta dell'EPPO, in modo che quest'ultima non sia incentivata a delegare compiti all'OLAF con l'unico scopo di eludere tali norme. L'emendamento include i suggerimenti del comitato di vigilanza contenuti nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine.

Emendamento

In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata **o proseguita** un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine **e chiedendo il consenso scritto dell'EPPO all'avvio di un'indagine complementare.**

Emendamento

112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro **30** giorni dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO **può opporsi** all'avvio di un'indagine o al compimento di **determinati atti** ad essa **relativi**, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. Quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento

Entro **20** giorni **lavorativi** dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO **dà il proprio consenso oppure si oppone** all'avvio **o al proseguimento** di un'indagine o al compimento di **qualsiasi atto** ad essa **relativo**, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. **In situazioni debitamente giustificate, l'EPPO può prorogare il termine di ulteriori 10 giorni lavorativi, informandone l'Ufficio.**

Qualora l'EPPO si opponga, l'Ufficio non avvia un'indagine complementare. In tal caso, quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora l'EPPO **non vi si opponga entro i termini stabiliti al comma precedente**, l'Ufficio può avviare un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO.

Emendamento

Qualora l'EPPO **dia il proprio consenso**, l'Ufficio può avviare **o proseguire** un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Qualora l'EPPO non risponda entro il termine di cui al secondo comma, l'Ufficio può avviare consultazioni con essa al fine di adottare una decisione entro 10 giorni.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate. Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse da parte di entrambi gli uffici.

Emendamento

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate, **nonché l'istituzione di piattaforme informatiche, compreso un approccio comune agli aggiornamenti e alla compatibilità del software.** Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse **al fine di determinare le competenze nelle indagini svolte** da parte di entrambi gli uffici. **Essi comprendono inoltre disposizioni sul trasferimento di prove tra l'Ufficio e l'EPPO, nonché disposizioni sulla ripartizione delle spese.**

Prima dell'adozione degli accordi di lavoro con l'EPPO, il direttore generale invia per conoscenza il progetto al Garante europeo della protezione dei dati, al comitato di vigilanza e al Parlamento europeo. Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato di

vigilanza formulano i propri pareri senza indugio.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 octies – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascun accesso indiretto alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO da parte dell'Ufficio è effettuato solo nella misura necessaria per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio quali definite dal presente regolamento ed è debitamente giustificato e convalidato tramite una procedura interna istituita dall'Ufficio. L'Ufficio conserva un registro di tutti gli accessi al sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 octies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Direttore generale dell'Ufficio e il Procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all'anno per discutere le questioni di interesse comune.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, **alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale conformemente all'articolo 7, paragrafo 8.**

(12 bis) L'articolo 15 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 5

Testo in vigore

Emendamento

In situazioni debitamente motivate, il comitato di vigilanza può chiedere all'Ufficio informazioni supplementari sulle indagini, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.

(b) al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Al comitato di vigilanza è consentito l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione che ritenga necessarie per l'adempimento delle sue mansioni, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse e i casi archiviati, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso e nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Emendamento in parte basato sulla proposta del comitato di vigilanza contenuta nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo in vigore

Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, ***indipendentemente dall'Ufficio***, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.

Emendamento

(c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del comitato di vigilanza enunciata nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l'anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell'Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l'anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell'Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. **Il Procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni.** Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 1 – terza frase

(a) al paragrafo 1, la terza frase è
sostituita dalla seguente: **soppresso**

**"Rappresentanti della Corte dei conti,
dell'EPPO, di Eurojust e/o Europol
possono essere invitati a partecipare in
casi specifici, su richiesta del Parlamento
europeo, del Consiglio, della
Commissione, del direttore generale o del
comitato di vigilanza.";**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Soppressione tecnica – cfr. emendamento precedente.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

2. Lo scambio di opinioni può
riguardare:

**(a bis) al paragrafo 2, la parte
introduttiva è sostituita dalla seguente:**

**"2. Lo scambio di opinioni può
riguardare *qualsiasi argomento su cui
concordano il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione. Più in
particolare, lo scambio di opinioni può
riguardare.*";**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO."

Emendamento

(d) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO, **e le misure adottate in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio;**

Motivazione

Al fine di monitorare e migliorare il seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione e dall'EPPO.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo in vigore

(e) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri;

Emendamento

(b bis) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"(e) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri e le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Al fine di monitorare e migliorare il seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF dagli Stati membri.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) dopo il paragrafo 4 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 bis:

"4 bis. A rotazione il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione presiedono lo scambio di opinioni."

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.

"1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. ***Il direttore generale è assunto in qualità di agente temporaneo a norma dello statuto.***";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 2

2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. **La** Commissione **nomina** il direttore generale **previa consultazione con il** Parlamento europeo e **il** Consiglio.

(-a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. Il direttore generale **è designato di comune accordo dal** Parlamento europeo, **dal** Consiglio e **dalla** Commissione **ed è successivamente nominato da quest'ultima.**";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini **esterne ed interne o** alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di

Emendamento

3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini **o delle attività di coordinamento, oppure** alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla

Motivazione

In linea con la proposta di abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne.

Emendamento 130**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate e sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

Emendamento

(a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale riferisce regolarmente, ***e almeno una volta all'anno***, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate, sulle difficoltà incontrate ***e sul seguito dato dall'Ufficio alle raccomandazioni formulate dal comitato di vigilanza in conformità dell'articolo 15***, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

La relazione annuale comprende inoltre una valutazione del livello di cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi, con particolare riguardo all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 6 bis."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) è aggiunto il paragrafo 4 bis:

"4 bis. Su richiesta del Parlamento europeo, nell'ambito dei suoi diritti di controllo del bilancio, il direttore generale può fornire informazioni in merito alle attività dell'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei procedimenti di seguito. Il Parlamento europeo garantisce la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

(a quater) al paragrafo 5, il primo comma è soppresso;

Il direttore generale stabilisce ogni anno, nell'ambito del piano di gestione annuale, le priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini e le trasmette, prima della pubblicazione, al comitato di vigilanza.

Motivazione

L'introduzione delle priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini non si è rivelata utile.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri *e* all'EPPO;

Emendamento

(b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri *o* all'EPPO;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) al paragrafo 5, terzo comma, è inserita una nuova lettera dopo la lettera b:

"(b bis) dei casi archiviati;"

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento

Emendamento

(b ter) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e *dei testimoni e* del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare

all'articolo 11, paragrafo 2.

riferimento all'articolo 11, paragrafo 2. ***Il controllo di legalità è effettuato da esperti di diritto e di procedure investigative dell'Ufficio in possesso delle qualifiche per esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.***";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

L'emendamento si basa sugli emendamenti presentati per la votazione in Aula n. 10 e 23 dalla seconda lettura della revisione dell'OLAF 2006-2013 (cfr. documento di seduta A7-0225/2013 e documento di lavoro PE 510.603).

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

8. ***Il direttore generale adotta orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'Ufficio. Tali orientamenti sono conformi al presente regolamento e contemplano, tra l'altro:***

- (a) ***lo svolgimento delle indagini;***
- (b) ***le garanzie procedurali;***
- (c) ***informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne, compreso il controllo di legalità;***
- (d) ***la protezione dei dati.***

(b quater) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis relativi all'adozione di un codice procedurale per le indagini cui il personale dell'Ufficio deve attenersi. Gli atti delegati riguardano in particolare:

- (a) ***le prassi da seguire nell'attuazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio;***
- (b) ***le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse;***
- (c) ***i legittimi diritti delle persone interessate;***
- (d) ***le garanzie procedurali;***

(d bis) le disposizioni in materia di tutela dei dati e le politiche in materia di comunicazione e di accesso ai documenti;

(d ter) le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati;

(d quater) le relazioni con l'EPPO.

Tali orientamenti, nonché eventuali loro modifiche, sono adottati dopo che sia stata data al comitato di vigilanza la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito e sono quindi trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e pubblicati a titolo informativo sul sito Internet dell'Ufficio nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Durante i lavori preparatori la Commissione consulta il comitato di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati.

Qualsiasi atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo è pubblicato a titolo informativo sul sito Internet dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.";

Motivazione

L'emendamento si basa sugli emendamenti presentati per la votazione in Aula n. 11 e 24 dalla seconda lettura della revisione dell'OLAF 2006-2013 (cfr. documento di seduta A7-0225/2013 e documento di lavoro PE 510.603).

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(c) al paragrafo 8, primo comma, è aggiunta la lettera e) seguente:

"(e) relazioni con l'EPPO."

Emendamento

soppresso

Motivazione

Soppressione tecnica – cfr. emendamento precedente.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1

Testo in vigore

Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.

Emendamento

(c bis) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale ***o revocare la sua immunità***, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=IT>)

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del comitato di vigilanza contenuta nella sua lettera del 20 novembre 2018.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 19

Testo in vigore

Articolo 19

Relazione di valutazione

Entro il 2 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza ***e specifica se è necessario modificare il presente regolamento.***

Emendamento

(14 bis) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Relazione di valutazione ***e revisione***

Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione ***e sull'impatto del presente regolamento, in particolare in merito all'efficacia e all'efficienza della***

cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza.

Entro due anni dalla presentazione della relazione di valutazione, a norma del primo comma, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modernizzare il quadro dell'Ufficio, comprese norme aggiuntive o più dettagliate relative alla costituzione dell'Ufficio, alle sue funzioni o alle procedure applicabili alle sue attività, con particolare riferimento alla sua cooperazione con l'EPPO, alle indagini transfrontaliere e alle indagini in Stati membri che non partecipano all'EPPO.";

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) È inserito un nuovo articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal ... (data di entrata in vigore del presente regolamento). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si*

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Motivazione

Articolo standard sugli atti delegati (per il codice procedurale).

MOTIVAZIONE

La creazione della Procura europea (EPPO) costituisce uno dei risultati fondamentali conseguiti dal Parlamento durante l'attuale legislatura e si prevede che rappresenti un punto di svolta per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. Essa avrà inoltre un ampio impatto sull'assetto istituzionale dell'UE nel settore della lotta contro le frodi e le irregolarità e l'organismo maggiormente interessato sarà l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Alla luce di tali cambiamenti radicali e imminenti a livello istituzionale, la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento n. 883/2013 incentrata sui seguenti aspetti:

- adeguamento del regolamento dell'OLAF alla creazione dell'EPPO;
- attuazione di alcune principali conclusioni della valutazione del 2017 volte ad aumentare l'efficacia delle indagini dell'OLAF in determinati settori, ad esempio chiarire le disposizioni relative ai controlli e alle verifiche sul posto negli Stati membri a seguito della sentenza "Sigma Orionis" (causa T-48/16) e agevolare l'accesso ai conti bancari;
- vari chiarimenti e semplificazione.

Il relatore accoglie con favore e sostiene gli emendamenti proposti dalla Commissione. Tuttavia, egli ritiene che sia necessario adottare ulteriori misure per preparare meglio il terreno per l'EPPO. Inoltre, il lavoro dell'OLAF nel quadro della sua base giuridica attuale ha mostrato diverse gravi inadempienze. La relazione di valutazione sottolinea come un'efficiente lotta contro le frodi e le irregolarità sia ostacolata da problemi inerenti al regolamento. Inoltre, nel 2014 la Commissione ha presentato una proposta legislativa volta a creare un controllore delle garanzie procedurali, che non è stata ancora adottata.

Il relatore propone pertanto il seguente approccio:

- abolizione della distinzione tra indagini esterne e interne, diventata obsoleta, in particolare con il nuovo accento posto dall'OLAF sulle irregolarità e sui recuperi amministrativi (articoli 3 e 4);
- abolizione delle priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini (articolo 5, paragrafo 1, e articolo 17, paragrafo 5);
- miglioramento dell'accesso da parte del comitato di vigilanza alle informazioni (articolo 5, paragrafo 6 bis, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 17, paragrafo 5);
- promozione di un migliore seguito dato alle raccomandazioni del direttore generale da parte degli Stati membri e delle istituzioni, degli organi e degli organismi (articolo 7, paragrafo 6, articolo 11, paragrafi 3 e 6 bis, e articolo 17, paragrafo 4);
- promozione di una più rapida chiusura delle indagini (articolo 7, paragrafo 8);
- ulteriore promozione dell'ammissibilità delle relazioni dell'OLAF nei procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali (articolo 11, paragrafo 2);

- razionalizzazione della cooperazione con l'EPPO (articoli da 12 quater a 12 octies);
- creazione di una procedura di rimozione dall'incarico per il direttore generale, unitamente alla procedura di rimozione per l'EPPO (articolo 17, paragrafo 9 bis).

Inoltre, sono introdotti vari emendamenti con l'obiettivo di migliorare la protezione delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate nelle indagini dell'OLAF:

- chiarimento dello status degli uffici dei deputati (articolo 4, paragrafo 2 bis);
- creazione di un diritto delle persone interessate ad accedere alla relazione finale (articolo 9, paragrafo 5 bis);
- creazione di un controllore delle garanzie procedurali (articoli 9 bis e 9 ter);
- creazione di un diritto delle persone interessate a intentare una causa nei confronti di una relazione finale dell'OLAF (articolo 11 bis);
- creazione di un codice procedurale da adottare quale atto delegato (articolo 17, paragrafo 8).

Tali misure saranno fondamentali perché l'OLAF diventi più efficace nell'adempimento delle sue mansioni e assicuri sin dall'inizio una cooperazione armoniosa tra l'OLAF e l'EPPO.

25.1.2019

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Relatore per parere: Jean-Marie Cavada

BREVE MOTIVAZIONE

A seguito dell'istituzione della Procura europea (EPPO), occorre rivedere il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, che disciplina attualmente le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al fine di adeguare la collaborazione tra le due istituzioni, per rendere più efficace la funzione inquirente dell'OLAF, nonché per chiarire e semplificare le disposizioni del regolamento n. 883/2013.

Sia l'EPPO che l'OLAF hanno il compito, nell'ambito dei rispettivi mandati, di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

L'EPPO, una volta operativa, avrà il potere di svolgere indagini penali e di esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali per quanto riguarda i reati a danno del bilancio dell'Unione. L'OLAF indaga su casi di irregolarità amministrative come pure su comportamenti illeciti. Tuttavia, i suoi poteri amministrativi sono limitati rispetto alle indagini penali. Pertanto, la proposta prevede che i due organismi collaborino tra loro il più strettamente possibile, al fine di aumentare il numero di azioni penali e di condanne, nonché il tasso di recupero dei fondi.

Al fine di consentire un'agevole transizione verso il nuovo quadro, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 modificato dovrebbe entrare in vigore prima che la Procura diventi operativa, come previsto per la fine del 2020.

Il relatore sostiene lo sforzo della Commissione di prevedere per il momento solo un numero limitato di modifiche, che sono essenziali, secondo il documento di lavoro analitico dei servizi della Commissione che accompagna la proposta, che attinge alla relazione di valutazione, agli studi esterni e ai risultati delle consultazioni dei portatori di interessi. Il relatore sostiene pertanto la proposta della Commissione di concentrarsi su tre settori: le relazioni tra l'EPPO e l'OLAF, il miglioramento dell'efficacia della funzione d'indagine dell'OLAF nonché chiarimenti e semplificazione.

I. Relazioni tra l'EPPO e l'OLAF

La proposta introduce le seguenti disposizioni necessarie per disciplinare le relazioni fra l'EPPO e l'OLAF:

- l'obbligo per l'OLAF di comunicare all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta in relazione alla quale quest'ultima potrebbe esercitare la propria competenza; le informazioni trasmesse all'EPPO devono essere sufficientemente fondate e contenere gli elementi necessari;
- non sovrapposizione delle indagini: l'OLAF non deve avviare un'indagine parallela non necessaria su fatti che sono già oggetto di un'indagine svolta dall'EPPO;
- le norme procedurali specifiche applicabili alle richieste presentate dall'EPPO all'OLAF affinché l'Ufficio sostenga o integri l'attività dell'EPPO.

II. Miglioramento dell'efficacia della funzione d'indagine dell'OLAF

Al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale nella causa T-48/16 Sigma Orionis SA contro Commissione europea, è importante chiarire che l'OLAF svolge **controlli e verifiche sul posto** in conformità del regolamento n. 883/2013 e del regolamento n. 2185/1996, a meno che l'operatore economico non si opponga (articolo 3). Il diritto dell'Unione prevale sul diritto nazionale quando una questione è disciplinata dal regolamento n. 883/2013 o dal regolamento n. 2185/1996. Il Tribunale ha inoltre affermato che l'opposizione a un controllo da parte dell'operatore economico non implica l'esistenza di un "*diritto ad opporsi*", ma ha semplicemente la conseguenza che il controllo potrebbe essere imposto con l'assistenza delle autorità nazionali, sulla base del diritto nazionale. Per quanto riguarda le garanzie procedurali, l'OLAF è tenuto a rispettare i diritti fondamentali stabiliti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali.

Il relatore accoglie con favore gli emendamenti proposti per quanto riguarda le **informazioni sui conti bancari** che riflettono la quinta direttiva antiriciclaggio (articolo 7, paragrafo 3), lo scambio di informazioni sull'**IVA** sulla base del regolamento n. 904/2010 (articolo 12, paragrafo 5), l'introduzione di un **principio di ammissibilità delle prove raccolte** dall'OLAF (articolo 11, paragrafo 2), il ruolo del **servizio di coordinamento antifrode negli Stati membri** (articolo 12 bis) e la disposizione che specifica le **attività di coordinamento** che l'OLAF può svolgere (articolo 12 ter).

Il relatore presenta emendamenti volti a migliorare ulteriormente la trasparenza e l'efficienza. Il relatore suggerisce inoltre un riferimento alla protezione degli informatori nel contesto delle

indagini dell'OLAF.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, l'Unione ha notevolmente rafforzato i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") *avrà* il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del

Emendamento

(1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, l'Unione ha notevolmente rafforzato ***le disposizioni del quadro normativo armonizzato concernenti*** i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") ***costituisce una priorità chiave della Commissione nei settori della giustizia penale e della lotta contro la frode, avendo*** il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.

Emendamento

(2) ***Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione***, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini, ***ad esempio fornendo un supporto tecnico e logistico adeguato.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi.

Emendamento

(3) È pertanto opportuno modificare ***e adeguare in modo appropriato*** il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi, ***il che***

comporta l'attuazione dei principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una **leale** cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi.

Emendamento

(4) Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una cooperazione **leale ed efficiente** e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare **e garantire** gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi, **assicurando il pieno rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti degli operatori economici interessati. Al fine di promuovere una proficua collaborazione, l'EPPO e l'Ufficio dovrebbero incontrarsi regolarmente, in particolare per discutere le indagini in corso e individuare le tendenze e i possibili collegamenti tra i**

diversi casi. In ragione dei loro diversi mandati, visto che l'EPPO conduce indagini penali mentre l'OLAF conduce indagini amministrative, in alcuni casi non sarà necessario un coordinamento delle loro attività.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa *presunta* in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione

Emendamento

(6) Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione

all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, segnalare una condotta criminosa in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine.

all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, segnalare **immediatamente** una condotta criminosa in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere. L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un'eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare l'EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

Emendamento

(7) Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere. L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione **senza indebito ritardo e** rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un'eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare l'EPPO, **senza indebito ritardo**, qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Tutte le segnalazioni e comunicazioni provenienti dall'EPPO e scambiate tra quest'ultima e l'Ufficio dovrebbero avvenire nel rispetto della vigente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati e riservatezza.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Motivazione

Considerata la natura dei casi trattati dall'Ufficio e dall'EPPO, l'esame deve essere condotto nel rispetto dalle norme più elevate in materia di protezione dei dati e riservatezza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tenuto conto delle competenze dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.

Emendamento

(8) ***Al fine di garantire una cooperazione efficace e tenuto conto delle competenze, dell'esperienza, del mandato e dei poteri*** dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. ***In*** determinati casi, ***tuttavia***, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di

Emendamento

(9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti, ***fatta eccezione per*** determinati casi, ***in cui*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche

prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a determinate condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. ***I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo.*** L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO non solleva obiezioni, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a determinate condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio ***qualora ciò comprometta l'efficacia dell'indagine dell'EPPO. Tale obiezione dovrebbe sempre essere debitamente giustificata e proporzionata.*** In tal caso, l'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO non solleva obiezioni, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'Ufficio dovrebbe sostenere attivamente l'EPPO nello svolgimento delle sue indagini. A tale riguardo, l'EPPO può chiedere all'Ufficio di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l'esercizio

Emendamento

(11) L'Ufficio dovrebbe sostenere attivamente ***ed efficacemente*** l'EPPO nello svolgimento delle sue indagini, ***ad esempio fornendo un supporto tecnico e logistico adeguato.*** A tale riguardo, l'EPPO può

delle competenze previsto dal presente regolamento. In questi casi l'Ufficio dovrebbe svolgere tali operazioni entro i limiti delle proprie competenze e nel quadro previsto dal presente regolamento.

chiedere all'Ufficio di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l'esercizio **del mandato e** delle competenze previsto dal presente regolamento. In questi casi l'Ufficio dovrebbe svolgere tali operazioni entro i limiti delle proprie competenze e nel quadro previsto dal presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire un efficace coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.

Emendamento

(12) Per garantire un efficace coordinamento, **cooperazione e trasparenza** tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni **al fine di garantire la complementarietà** ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro, **inclusa la possibilità di scambiare gli interi fascicoli procedurali**.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013⁶, adottata il 2 ottobre 2017, ha concluso che le modifiche apportate al quadro giuridico

Emendamento

(13) La relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013⁶, adottata il 2 ottobre 2017, ha concluso che le modifiche apportate al quadro giuridico

nel 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la valutazione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle indagini.

nel 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la valutazione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle indagini, *ad esempio nel settore dell'esercizio delle competenze e dell'applicazione degli strumenti di indagine dell'OLAF o per quanto concerne l'uniformità delle condizioni per lo svolgimento delle indagini interne, la cooperazione tra Stati membri e le loro istituzioni, da un lato, e gli uffici, le agenzie, gli organismi e le istituzioni dell'UE, dall'altro lato, nonché le differenze nell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione.*

⁶ COM(2017) 589. La relazione era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017) 332) e da un parere del comitato di vigilanza dell'Ufficio (parere n. 2/2017).

⁶ COM(2017) 589. La relazione era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017) 332) e da un parere del comitato di vigilanza dell'Ufficio (parere n. 2/2017).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Tali modifiche non incidono sulle garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini. L'Ufficio è tenuto ad applicare le garanzie procedurali del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/967 del Consiglio nonché quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo quadro prevede che l'Ufficio svolga le proprie indagini in maniera obiettiva, imparziale e riservata, raccogliendo elementi a carico e a favore della persona

Emendamento

(15) Tali modifiche non incidono sulle garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini. L'Ufficio è tenuto ad applicare le garanzie procedurali del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/967 del Consiglio nonché quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo quadro prevede che l'Ufficio svolga le proprie indagini in maniera obiettiva, imparziale e riservata, raccogliendo elementi a carico e a favore della persona

interessata, ed esegua gli atti di indagine sulla base di un'autorizzazione scritta e in seguito a un controllo di legalità. L'Ufficio **deve** garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate dalle **sue** indagini, compresi la presunzione d'innocenza e il diritto di non autoaccusarsi. Al momento del colloquio la persona interessata gode, tra l'altro, del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta, di approvare il verbale del colloquio e di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Le persone interessate hanno altresì il diritto di presentare le proprie osservazioni sui fatti relativi al caso prima che siano redatte conclusioni.

interessata, ed esegua gli atti di indagine sulla base di un'autorizzazione scritta e in seguito a un controllo di legalità. **Sia** l'Ufficio **che l'EPPO devono** garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate dalle **loro** indagini, compresi la presunzione d'innocenza e il diritto di non autoaccusarsi. Al momento del colloquio la persona interessata gode, tra l'altro, del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta, di approvare il verbale del colloquio e di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Le persone interessate hanno altresì il diritto di presentare le proprie osservazioni sui fatti relativi al caso prima che siano redatte conclusioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero accettare di collaborare con l'EPPO e con l'Ufficio al fine di agevolare un efficiente svolgimento delle indagini.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e **fornire** l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale

(19) Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e **garantire** l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di

nazionale.

diritto processuale nazionale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nell'ambito di tale dovere di collaborazione, l'Ufficio dovrebbe poter imporre agli operatori economici che potrebbero essere stati coinvolti nei fatti oggetto dell'indagine, o detenere informazioni pertinenti, di comunicare tali informazioni. Nel soddisfare una siffatta richiesta, gli operatori economici non sono obbligati ad ammettere di aver commesso un'attività illecita ma sono tenuti a rispondere a quesiti concreti *e a fornire documenti, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per stabilire, nei loro confronti o nei confronti di un altro operatore, l'esistenza di un'attività illecita.*

Emendamento

(21) Nell'ambito di tale dovere di collaborazione, l'Ufficio dovrebbe poter imporre agli operatori economici che potrebbero essere stati coinvolti nei fatti oggetto dell'indagine, o detenere informazioni pertinenti, di comunicare tali informazioni. ***Per quanto riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in particolare reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'UE, si applica la direttiva 2018/.../UE [riferimento alla direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione].*** Nel soddisfare una siffatta richiesta, gli operatori economici non sono obbligati ad ammettere di aver commesso un'attività illecita ma sono tenuti a rispondere a quesiti concreti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto gli operatori economici dovrebbero potersi esprimere in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge il controllo e avere il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta, compreso un consulente legale esterno. La presenza di un consulente legale non dovrebbe tuttavia costituire un requisito giuridico ai fini della validità dei controlli e delle verifiche sul

Emendamento

(22) Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto gli operatori economici dovrebbero potersi esprimere in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge il controllo e avere il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta, compreso un consulente legale esterno. La presenza di un consulente legale non dovrebbe tuttavia costituire un requisito giuridico ai fini della validità dei controlli e delle verifiche sul

posto. Per garantire l'efficacia dei controlli e delle verifiche sul posto, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sottrazione delle prove, l'Ufficio dovrebbe poter accedere ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale senza aspettare che l'operatore consulti il proprio consulente legale. Prima di avviare il controllo l'Ufficio dovrebbe concedere soltanto un lasso di tempo ragionevolmente breve in attesa che venga consultato il legale. Tale lasso di tempo deve comunque rimanere limitato allo stretto indispensabile.

posto. . Per garantire l'efficacia dei controlli e delle verifiche sul posto, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sottrazione delle prove, l'Ufficio dovrebbe poter accedere ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale senza aspettare che l'operatore consulti il proprio consulente legale, ***ma senza ostacolare tale consultazione***. Prima di avviare il controllo l'Ufficio dovrebbe concedere soltanto un lasso di tempo ragionevolmente breve in attesa che venga consultato il legale. Tale lasso di tempo deve comunque rimanere limitato allo stretto indispensabile, ***a condizione che le garanzie procedurali e i diritti dell'operatore economico interessato siano debitamente rispettati***.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) L'Ufficio dovrebbe disporre dei mezzi necessari per seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molti comportamenti fraudolenti. Attualmente esso è in grado di ottenere informazioni bancarie detenute dagli enti creditizi di alcuni Stati membri, pertinenti per la sua attività di indagine, grazie alla cooperazione con le autorità nazionali e all'assistenza prestata da queste ultime. Al fine di garantire un'impostazione efficace in tutta l'Unione, è opportuno precisare nel regolamento l'obbligo che incombe alle autorità nazionali competenti di fornire all'Ufficio informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento nell'ambito del loro dovere generale di prestargli assistenza. Tale cooperazione dovrebbe concretarsi, di norma, tramite le unità di informazione finanziaria negli Stati membri. Quando assistono l'Ufficio, le autorità nazionali dovrebbero agire conformemente alle

Emendamento

(26) L'Ufficio dovrebbe disporre dei mezzi necessari per seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molti comportamenti fraudolenti. Attualmente esso è in grado di ottenere informazioni bancarie detenute dagli enti creditizi di alcuni Stati membri, pertinenti per la sua attività di indagine, grazie alla cooperazione con le autorità nazionali e all'assistenza prestata da queste ultime. Al fine di garantire un'impostazione efficace in tutta l'Unione, è opportuno precisare nel regolamento l'obbligo che incombe alle autorità nazionali competenti di fornire all'Ufficio informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento nell'ambito del loro dovere generale di prestargli assistenza. Tale cooperazione dovrebbe concretarsi, di norma, tramite le unità di informazione finanziaria negli Stati membri. Quando assistono l'Ufficio, le autorità nazionali dovrebbero agire conformemente alle

disposizioni pertinenti di diritto processuale previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

disposizioni pertinenti di diritto processuale previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato, ***garantendo al contempo una comunicazione adeguata e tempestiva di tutte le informazioni pertinenti per l'indagine sia all'EPPO che all'Ufficio.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La trasmissione anticipata di informazioni da parte dell'Ufficio ai fini dell'adozione di misure cautelari è uno strumento essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire una stretta cooperazione al riguardo tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, è opportuno che questi ultimi possano consultare in qualsiasi momento l'Ufficio al fine di prendere una decisione su eventuali misure cautelari adeguate, comprese le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova.

Emendamento

(27) La trasmissione anticipata ***e senza indugio*** di informazioni da parte dell'Ufficio ai fini dell'adozione di misure cautelari è uno strumento essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire una stretta cooperazione al riguardo tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, è opportuno che questi ultimi possano consultare in qualsiasi momento l'Ufficio al fine di prendere una decisione su eventuali misure cautelari adeguate, comprese le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Onde evitare indebiti ritardi che potrebbero avere conseguenze negative per altre indagini, come ad esempio alcuni casi di revoca dell'immunità, sia l'EPPO che l'Ufficio dovrebbero condurre le loro indagini in modo tempestivo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁹ al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Emendamento

(29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010⁹, ***tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio^{9 bis}***, al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

^{9 bis} ***Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

"4 bis. L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea ("EPPO"), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni, **che** si fondano sulla cooperazione reciproca e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati.

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento

"4 bis. L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea ("EPPO"), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni si fondano sulla cooperazione reciproca, **sulla complementarità, sull'assenza di sovrapposizioni** e sullo scambio di informazioni. **Esse** mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO, **compreso il sostegno tecnico e logistico**, e la complementarità dei rispettivi mandati.

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli e le verifiche sul posto sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom,

Emendamento

2. I controlli e le verifiche sul posto sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 **e a tutte le pertinenti**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli operatori economici *cooperano* con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte agli operatori economici.

Emendamento

3. Gli operatori economici *sono tenuti a cooperare* con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte agli operatori economici, *debitamente documentate e trattate conformemente alle norme vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri partecipanti provvedono a che le rispettive autorità nazionali garantiscano uno svolgimento corretto ed efficiente delle indagini dell'EPPO e dell'Ufficio.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nell'esercizio di tali competenze, l'Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l'operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni di colpevolezza e di essere assistito da una persona di sua scelta. **All'**operatore economico che rende dichiarazioni nel corso di un controllo sul posto **è offerta** la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell'operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta non impedisce all'Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l'inizio del controllo.

5. Nell'esercizio di tali competenze, l'Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 **e al regolamento (UE) 2018/1725***. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l'operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni di colpevolezza e di essere assistito da una persona di sua scelta. **L'**operatore economico che rende dichiarazioni nel corso di un controllo sul posto **può avere** la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell'operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta **in un periodo di tempo breve e ragionevole** non impedisce all'Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l'inizio del controllo.

*** Regolamento (UE) 2018/1725 del f Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato

Emendamento

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato

fornisce al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

garantisce senza indugio al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

Emendamento

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace, efficiente *e proporzionato* dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. *I diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, sono pienamente rispettati.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Se il personale dell'Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo o a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato gli *presta* l'assistenza delle autorità di contrasto necessaria per consentire

Emendamento

Se il personale dell'Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo o a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato gli *garantisce* l'assistenza delle autorità di contrasto necessaria per consentire

all'Ufficio di svolgere il controllo o la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi.

all'Ufficio di svolgere il controllo o la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Emendamento

9. Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, ***rispettando nel contempo la riservatezza delle indagini, i diritti legittimi degli interessati e, ove opportuno, le disposizioni nazionali applicabili ai procedimenti giudiziari.*** A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale.";

Emendamento

(b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale, ***accuratamente documentate conformemente alle norme vigenti dell'Unione in materia di riservatezza e***

protezione dei dati.";

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

"Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che **può** anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che **induca** a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento

"Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto **o di fondate indicazioni**, che **possono** anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che **inducano** a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

"Le autorità competenti degli Stati membri **forniscono** al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni conformemente al presente regolamento in modo efficace e senza indebiti ritardi.";

Emendamento

"Le autorità competenti degli Stati membri **garantiscono** al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni conformemente al presente regolamento in modo efficace e senza indebiti ritardi.";

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera d

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione.";

"In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, **e senza sovrapporsi alle sue azioni**, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione. **L'Ufficio coopera in modo costruttivo e in piena sinergia con l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.**";

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera e

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

"8. Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e, **se del caso**, le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine."

Emendamento

"8. Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine."

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi **possono invece trasmettere** all'Ufficio copia di tale segnalazione.";

Emendamento

"Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi **trasmettono** all'Ufficio copia di tale segnalazione.";

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento

"2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indugio** all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento

"3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indugio** all'Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'UE sono pienamente tutelate, in particolare mediante la legislazione europea in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione."

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.";

Emendamento

"La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni **documentate** del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.";

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio adotta misure interne adeguate per garantire la qualità costante delle relazioni finali e delle raccomandazioni, e

valuta la necessità di rivedere gli orientamenti sulle procedure d'indagine al fine di correggere eventuali incongruenze.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione e nei procedimenti amministrativi nell'Unione.";

Emendamento

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione e nei procedimenti amministrativi nell'Unione, **a condizione che siano state legittimamente redatte.**";

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 1 – seconda frase

Testo della Commissione

"Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.";

Emendamento

"Onde evitare indebiti ritardi che potrebbero avere conseguenze negative per altre indagini, come ad esempio alcuni casi di revoca dell'immunità, esso può anche trasmettere, su richiesta, informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.";

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene in qualsiasi momento, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

Emendamento

1. L'Ufficio **notifica e** comunica **immediatamente** all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene in qualsiasi momento, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La segnalazione contiene, **come minimo, una descrizione dei** fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

Emendamento

2. La segnalazione contiene **tutti i fatti e le informazioni di cui l'Ufficio è a conoscenza**, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'Ufficio **non è tenuto a segnalare** all'EPPO accuse **manifestamente infondate**.

Emendamento

L'Ufficio **segnala** all'EPPO le **unicamente le accuse fondate e fornisce annualmente informazioni sul numero e sull'oggetto di tali accuse**.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 septies bis

Indagini simultanee

- 1. Nel caso in cui un'indagine sia condotta in uno Stato membro partecipante all'EPPO e in uno Stato membro che non vi aderisce, l'Ufficio e l'EPPO concludono un accordo di lavoro in conformità dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Detto accordo contiene, come minimo, disposizioni in materia di scambio di tutte le informazioni, accettazione reciproca delle prove e delle relazioni, garanzie procedurali equivalenti a quelle elencate al capo VI del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio e scambio di dati personali.***
- 2. Gli Stati membri cooperano con l'Ufficio e con l'EPPO e li supportano nelle loro attività e rispettive indagini.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF
Riferimenti	COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CONT 5.7.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Jean-Marie Cavada 9.7.2018
Esame in commissione	20.11.2018
Approvazione	23.1.2019
Esito della votazione finale	+: 20 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Lola Sánchez Caldentey

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

20	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
ECR	Sajjad Karim, Kosma Złotowski
GUE/NGL	Lola Sánchez Caldentey
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2	-
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1	0
PPE	József Szájer

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

11.1.2019

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Relatore per parere: Monica Macovei

BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto dei propri sforzi intesi a migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nel maggio 2018 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La proposta fa seguito all'adozione, nel luglio 2017, della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e all'adozione, nell'ottobre 2017, del regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

Il regolamento modificato dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2020, prima che l'EPPO diventi operativa.

L'obiettivo generale della proposta consiste nell'adattare e nel rafforzare i meccanismi per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. A tal fine occorre in primo luogo porre le basi per una collaborazione efficace con l'EPPO, che si dovrebbe fondare sui principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni. Mentre l'EPPO condurrà indagini e azioni penali, l'OLAF continuerà a svolgere unicamente indagini amministrative riguardanti gli interessi finanziari dell'UE, ad integrazione dell'attività dell'EPPO e convergendo verso un obiettivo comune.

Il relatore ritiene che sia assolutamente importante garantire che le future relazioni tra l'EPPO

e l'OLAF non diano luogo a lunghe controversie sulle competenze. A tal fine, l'EPPO e l'OLAF dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo dei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli, consentendo un'immediata verifica delle informazioni pertinenti sui fascicoli in corso. Poiché il sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO richiede un elevato livello di sicurezza, l'Ufficio dovrebbe comunicare con una persona designata dall'EPPO, che dovrebbe verificare nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO se l'EPPO sta già conducendo un'indagine sugli stessi fatti.

La relazione afferma inoltre che l'Ufficio dovrebbe comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. Tale comunicazione potrebbe essere seguita, se richiesto dall'EPPO, da una segnalazione preparata in stretta consultazione con l'EPPO. Ciò consentirebbe all'EPPO di dare una risposta rapida e garantirebbe che qualsiasi indagine penale sia condotta nel pieno rispetto delle garanzie procedurali applicabili all'EPPO.

Nel caso di indagini complementari aperte o proseguite su iniziativa del direttore generale dell'Ufficio, la relazione afferma che l'Ufficio dovrebbe poter condurre tali indagini unicamente con l'accordo dell'EPPO. Qualora l'EPPO si opponga all'avvio di tali indagini, l'Ufficio dovrebbe astenersi dal loro svolgimento.

Infine, il relatore ritiene che le istituzioni, gli organi e le agenzie dovrebbero chiedere direttamente all'EPPO di svolgere una valutazione sulle presunte condotte criminose, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sull'EPPO.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Secondo la relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, non è del tutto chiaro in quale misura detto regolamento renda applicabile la legislazione nazionale. Le diverse interpretazioni delle disposizioni pertinenti e le differenze tra

le normative nazionali comportano una frammentazione nell'esercizio dei poteri dell'OLAF negli Stati membri e in alcuni casi limitano la capacità dell'Ufficio di svolgere indagini efficaci e, in definitiva, di contribuire all'obiettivo del trattato di garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari in tutta l'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi.

Emendamento

(4) Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi. *Al fine di promuovere una proficua collaborazione, l'EPPO e l'Ufficio sono incoraggiati a incontrarsi regolarmente, in particolare per ottenere una visione d'insieme delle indagini in corso, di modo da individuare le tendenze e i possibili collegamenti tra i casi.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) In seguito all'istituzione

dell'EPPO, il mandato generale dell'OLAF dovrebbe restare invariato, ma il suo funzionamento dovrebbe essere adattato in diversi modi all'esistenza dell'EPPO. L'OLAF dovrebbe continuare a essere competente per le indagini amministrative su presunte irregolarità fraudolente e non, nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione e in tutti gli Stati membri, al fine di formulare raccomandazioni sull'avvio di procedure giudiziarie, disciplinari, finanziarie o amministrative.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO. *È quanto avviene, in particolare, quando le indagini coinvolgono Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata per la creazione dell'EPPO e Stati membri che non vi partecipano.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, **segnalare una** condotta criminosa in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine.

Emendamento

(6) Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, **comunicare senza indebito ritardo qualsiasi** condotta criminosa. **Tale comunicazione dovrebbe essere seguita da una segnalazione, che dovrebbe essere trasmessa senza indebito ritardo. Sia la comunicazione che la segnalazione dovrebbero essere trasmesse** in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine **Le informazioni ricevute dall'Ufficio dovrebbero in ogni caso essere segnalate quanto prima all'EPPO.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere. L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un'eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare l'EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

Emendamento

(7) Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere, **al fine di aumentare l'efficacia della segnalazione dei procedimenti penali. Oltre a questi elementi, l'Ufficio dovrebbe trasmettere all'EPPO tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione.** L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione **il più** rapidamente **possibile**, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un'eventuale futura

indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare **immediatamente** l'EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tenuto conto delle competenze dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.

Emendamento

(8) Tenuto conto delle competenze dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate, **nei casi in cui non sono in grado di svolgere tale valutazione. Ciò non dovrebbe ritardare una tempestiva segnalazione all'EPPO.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano

Emendamento

(9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano

recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative. ***In considerazione della natura complementare di tali indagini, esse dovrebbero essere svolte unicamente con l'accordo dell'EPPO.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a ***determinate*** condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO ***non solleva obiezioni***, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a ***specifiche*** condizioni, ***previa consultazione dell'EPPO***. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO ***accoglie la richiesta***, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire un efficace coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.

Emendamento

(12) Per garantire un efficace coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ed evitare sovrapposizioni. ***A tal fine, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo e negativo dei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli.*** L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro. ***Il Direttore generale dell'Ufficio e il Procuratore capo europeo dovrebbero incontrarsi regolarmente per discutere le questioni di interesse comune.***

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale.

Emendamento

(19) Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire ***senza indebito ritardo*** l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) *Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'UE dovrebbero essere pienamente tutelate, in particolare mediante le pertinenti disposizioni dell'UE sulla protezione degli informatori.*

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) *Le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni. Quando l'Ufficio trasmette raccomandazioni giudiziarie alle procure nazionali di uno Stato membro e non viene dato loro alcun seguito, lo Stato membro dovrebbe giustificare la sua decisione all'Ufficio. Una volta all'anno l'Ufficio dovrebbe elaborare una relazione al fine di fornire un resoconto dell'assistenza fornita dagli Stati membri e del seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie.*

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) *Occorre designare un responsabile dei diritti fondamentali tra i membri del comitato di vigilanza. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe controllare il rispetto da parte dell'Ufficio dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento e in particolare l'efficacia della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore

Emendamento

d) il regolamento (CE) n. 45/2001.

(-1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il regolamento (CE) n. 45/2001 e il regolamento (UE) 2016/679."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN>)

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I controlli e le verifiche sul posto sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2. I controlli e le verifiche sul posto **possono essere effettuati senza preavviso e** sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce **senza indebito ritardo** al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

Emendamento

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione **per il tempo che è necessario** per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Emendamento

9. Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere **senza indebito ritardo** alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati. ***Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati e/o le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

Emendamento

(a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni **per il tempo che è necessario** per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.";

Emendamento

"3. Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere **senza preavviso** controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.";

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Un'indagine esterna richiesta dall'EPPO all'Ufficio è aperta senza indugio in conformità dell'articolo 12 sexies."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN>)

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in cui l'indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro.

(a ter) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta **dell'EPPO o** dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in cui l'indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN>)

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio

(a bis) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio

l'assistenza necessaria per assolvere in modo efficace *le sue mansioni*.

l'assistenza necessaria per assolvere *le sue mansioni in conformità del presente regolamento* in modo efficace *e senza indebito ritardo*."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN>)

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera d

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

"In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione.;

Emendamento

"In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione. ***L'Ufficio coopera in modo costruttivo e in piena sinergia con l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.***";

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono invece trasmettere all'Ufficio copia di tale segnalazione.";

Emendamento

"Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono invece trasmettere all'Ufficio copia di tale segnalazione ***e comunicano all'EPPO tale trasmissione.***";

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indebito ritardo** all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Prima dell'avvio di un'indagine, essi trasmettono, su richiesta dell'Ufficio, qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all'avvio di un'indagine di cui all'articolo 5, paragrafo 1.";

Emendamento

Prima dell'avvio di un'indagine, essi trasmettono, su richiesta dell'Ufficio **o di propria iniziativa**, qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all'avvio di un'indagine di cui all'articolo 5, paragrafo 1.";

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti

Emendamento

"3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti

degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

degli Stati membri, trasmettono *senza indebito ritardo* all'Ufficio, *su richiesta dello stesso o di propria iniziativa*, ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis.

"5 bis. Gli atti di indagine svolti dall'OLAF sono soggetti al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE."

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Il direttore generale assicura che qualsiasi informazione sia fornita al pubblico in modo neutrale e imparziale e che la sua divulgazione avvenga nel rispetto della riservatezza delle indagini e sia conforme ai principi di cui al presente articolo e all'articolo 9, paragrafo 1.

(a bis) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

*"Il direttore generale assicura che qualsiasi informazione sia fornita al pubblico in modo neutrale e imparziale e che la sua divulgazione avvenga nel rispetto **dei requisiti in materia di tutela dei dati**, della riservatezza delle indagini e sia conforme ai principi di cui al presente articolo e all'articolo 9, paragrafo 1."*

(<https://eur-lex.europa.eu/legal->

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) è aggiunto il seguente paragrafo 8 bis.

"5 bis. Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'UE sono pienamente tutelate, in particolare mediante la legislazione europea in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione."

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"La relazione è accompagnata **dalle** raccomandazioni del direttore generale **sui** provvedimenti **da adottare**. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.";

"La relazione è accompagnata **da** raccomandazioni **ben documentate** del direttore generale **sull'opportunità di adottare o meno** provvedimenti. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.";

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio adotta misure interne adeguate per garantire la qualità costante delle relazioni finali e delle raccomandazioni, e valuta la necessità di rivedere gli orientamenti sulle procedure d'indagine al fine di correggere eventuali incongruenze.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria. ***A tale riguardo, tali relazioni costituiscono atti che possono avere ripercussioni negative per le persone interessate.***

Motivazione

In linea con le raccomandazioni della Corte dei conti, è opportuno indicare che le relazioni dell'Ufficio possono avere ripercussioni negative sulle persone, al fine di garantire il diritto di tali persone di avere accesso a mezzi di ricorso efficaci.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 8 bis.

"8 bis. Una volta all'anno è redatta una relazione sotto l'autorità del direttore generale. La relazione fornisce un resoconto del seguito dato dalle autorità competenti degli Stati membri a seguito delle richieste di assistenza presentate dall'Ufficio in conformità del presente regolamento. La relazione fornisce altresì un resoconto del seguito giudiziario dato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei risultati delle indagini svolte dall'Ufficio. La relazione rispetta le norme in materia di tutela dei dati e riservatezza delle indagini ed è trasmessa al Parlamento, europeo, al Consiglio e alla Commissione."

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio ("servizio di coordinamento antifrode") per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un'autorità competente ai fini del presente regolamento.

1. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio ("servizio di coordinamento antifrode") per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni ***rapidi ed*** efficaci con l'Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un'autorità competente ai fini del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta dell'Ufficio, prima che sia stata adottata una decisione in merito all'opportunità di avviare un'indagine, nonché durante o dopo un'indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano, ottengono o coordinano l'assistenza necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l'assistenza fornita dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Emendamento

2. Su richiesta dell'Ufficio **o di propria iniziativa**, prima che sia stata adottata una decisione in merito all'opportunità di avviare un'indagine, nonché durante o dopo un'indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano, ottengono o coordinano l'assistenza necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l'assistenza fornita dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio **comunica** all'EPPO **senza indebito ritardo** qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa **potrebbe esercitare** la propria competenza in conformità **dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3**, del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione **avviene** in qualsiasi momento, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

Emendamento

1. L'Ufficio **notifica immediatamente** all'EPPO qualsiasi **indicazione di una** condotta criminosa in relazione alla quale essa **esercita** la propria competenza in conformità **degli articoli 22 e 25** del regolamento (UE) 2017/1939. **Tale notifica è seguita da una relazione trasmessa senza indebito ritardo. La notifica e** la segnalazione **avvengono** in qualsiasi momento, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio. **L'EPPO può chiedere all'Ufficio di trasmettere informazioni supplementari fissando un termine per la trasmissione.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

Emendamento

2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti **e le informazioni di cui dispone l'Ufficio**, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, **qualora l'Ufficio disponga di tali informazioni**, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta. **Assieme alla segnalazione, l'Ufficio trasmette all'EPPO qualsiasi altra informazione pertinente sul caso di cui sia a conoscenza.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata **senza indugio** e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata **il più rapidamente possibile** senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2. **L'Ufficio si astiene dall'attuare misure che possano compromettere eventuali**

future indagini da parte dell'EPPO.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, in seguito alla valutazione preliminare l'Ufficio effettua la segnalazione all'EPPO.

Emendamento

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, in seguito alla valutazione preliminare, ***anche se non sono stati raccolti tutti gli elementi di cui al paragrafo 2***, l'Ufficio effettua ***immediatamente*** la segnalazione all'EPPO.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica ***tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima*** stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta ***entro dieci giorni lavorativi***.

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica se ***l'EPPO*** stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta ***senza indebito ritardo***.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applica il paragrafo 3.

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applica il paragrafo 3. ***Ciò non deve ritardare una tempestiva segnalazione all'EPPO.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica ***tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima*** stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta ***entro dieci giorni lavorativi.***

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica ***se l'EPPO*** stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta ***senza indebito ritardo.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le norme delle garanzie procedurali previste dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio si applicano anche alle prove raccolte dall'Ufficio in questi casi. La Corte di giustizia dell'Unione europea rimane competente per il riesame degli atti procedurali compiuti dall'OLAF per conto dell'EPPO, qualora tali atti siano destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO ***per iscritto***, specificando la natura ***e le finalità*** dell'indagine.

Emendamento

Qualora l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale, ***in casi debitamente giustificati***, ritiene opportuno che sia avviata ***anche*** un'indagine ***da parte dell'Ufficio*** conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO ***e chiede il suo accordo***. ***A tal fine, l'Ufficio trasmette una richiesta scritta***, specificando la natura ***della misura/delle misure e la persona interessata/le persone interessate***.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro ***30*** giorni dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO ***può opporsi*** all'avvio di un'indagine o al compimento di ***determinati atti*** ad essa ***relativi***, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. Quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento

Entro ***10*** giorni dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO ***dà il proprio accordo oppure si oppone*** all'avvio di un'indagine o al compimento di ***qualsiasi atto*** ad essa ***relativo***, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. ***Se l'EPPO si oppone alla richiesta, l'Ufficio non adotta tale azione. In casi eccezionali, a causa della complessità delle indagini, l'EPPO può informare l'Ufficio della necessità di prorogare tale termine di 20 giorni***
Quando i motivi che giustificano

l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora l'EPPO *non vi si opponga entro i termini stabiliti al comma precedente*, l'Ufficio *può avviare un'indagine, che svolge* in stretta consultazione con l'EPPO.

Emendamento

Qualora l'EPPO *sia d'accordo con la richiesta*, l'Ufficio *adotta tale azione* in stretta consultazione con l'EPPO.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Qualora l'EPPO apprenda, attraverso il meccanismo di controllo del sistema di gestione dei fascicoli, di cui all'articolo 12 octies, che l'Ufficio sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti su cui l'EPPO vorrebbe indagare, ne informa l'Ufficio entro 24 ore. In tal caso l'Ufficio chiude l'indagine, a meno che l'EPPO non chieda all'Ufficio di sostenere o integrare le sue attività in conformità dell'articolo 12 sexies.*

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate. Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse da parte di entrambi gli uffici.

Emendamento

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate. Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse da parte di entrambi gli uffici. ***Il Direttore generale dell'Ufficio e il Procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all'anno per discutere le questioni di interesse comune.***

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'EPPO, ne è data notizia sia all'EPPO che all'Ufficio. L'Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l'EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli."

Emendamento

2. L'Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'EPPO, ne è data ***automaticamente*** notizia sia all'EPPO che all'Ufficio. L'Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l'EPPO abbia ***un rapido*** accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli. ***Ogni accesso indiretto alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO da parte dell'OLAF è effettuato solamente e nella misura necessaria per lo svolgimento delle***

funzioni dell'OLAF di cui al presente regolamento ed è debitamente motivato e convalidato mediante una procedura interna definita dall'OLAF. L'Ufficio conserva un registro di tutti gli accessi al sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. I risultati ottenuti da tale accesso sono soggetti alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei dati di cui all'articolo 10.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"9 bis. Il comitato di vigilanza designa un responsabile dei diritti fondamentali tra i membri che lo compongono. Il responsabile dei diritti fondamentali controlla il rispetto da parte dell'Ufficio dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. Il responsabile dei diritti fondamentali formula pareri e, se del caso, raccomandazioni destinate al comitato di vigilanza sulle attività e le indagini svolte dall'Ufficio. I pareri e le raccomandazioni del responsabile dei diritti fondamentali sono inclusi nelle relazioni del comitato di vigilanza in conformità del paragrafo 9."

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 1 – terza frase

Testo della Commissione

Emendamento

"Rappresentanti della Corte dei conti, **dell'EPPO**, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.";

"Il Procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.";

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate e sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

Emendamento

(a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, **all'EPPO** e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate e sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini **e dei principi di tutela dei dati** e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN>)

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013

Articolo 19

Testo in vigore

Emendamento

(14 bis)

L'articolo 19 è sostituito

Articolo 19

Relazione di valutazione

Entro il **2 ottobre 2017**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza e specifica se è necessario modificare il presente regolamento.

dal seguente:

"Articolo 19

Relazione di valutazione

Entro il **31 dicembre 2022**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. ***La relazione valuta in particolare l'efficacia della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO.*** Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza e specifica se è necessario modificare il presente regolamento."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN>)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF	
Riferimenti	COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CONT 5.7.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 5.7.2018	
Relatore per parere Nomina	Monica Macovei 3.9.2018	
Esame in commissione	19.11.2018	10.1.2019
Approvazione	10.1.2019	
Esito della votazione finale	+	40
	-	4
	0:	1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Fernando Ruas, Adam Szejnfeld	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

40	+
ALDE	Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
ECR	Monica Macovei, Helga Stevens
EFDD	Laura Ferrara
GUE/NGL	Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat
PPE	Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Livia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský
S&D	Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kshetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4	-
ECR	Marek Jurek, Kristina Winberg
ENF	Auke Zijlstra
NI	Udo Voigt

1	0
GUE/NGL	Dennis de Jong

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF	
Riferimenti	COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)	
Presentazione della proposta al PE	24.5.2018	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CONT 5.7.2018	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	JURI 5.7.2018	LIBE 5.7.2018
Relatori Nomina	Ingeborg Gräßle 8.6.2018	
Approvazione	11.3.2019	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	19 1 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Martina Werner	
Deposito	22.3.2019	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

19	+
ALDE	Martina Dlabajová, Wolf Klinz
EFDD	Marco Valli
PPE	Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller
S&D	Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner
VERTS/ALE	Bart Staes, Indrek Tarand

1	-
EFDD	Jonathan Bullock

2	0
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti